



# Vendite transfrontaliere di prodotti di *merchandising*. La Commissione sanziona la *NBCUniversal* con un nuovo settlement “di fatto”

📅 13/08/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, GLOBALLY MINDED, SOCIETÀ

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

In data 30 gennaio 2020, la Commissione ha sanzionato la *NBCUniversal LLC* (“*NBCUniversal*”)<sup>1</sup>, parte del gruppo *Comcast Corporation*, per le restrizioni imposte alle vendite transfrontaliere di prodotti di *merchandising*<sup>2</sup> aventi ad oggetto le animazioni *Minions*, *Jurassic World*,

*Trolls* ed altre immagini e personaggi dei film prodotti dalla *NBCUniversal* nell’ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE).

La decisione conclude un percorso avviato nel giugno 2017 con l’apertura di tre diverse indagini antitrust, rispettivamente nei confronti della *NBCUniversal*, della *Sanrio* e della *Nike*,

<sup>1</sup> La *NBCUniversal*, con sede negli Stati Uniti, è una delle principali aziende mondiali nel settore mediatico che, oltre a produrre prodotti legati all'intrattenimento e all'informazione commercializzati in tutto il mondo, possiede e gestisce canali e produzioni televisive nonché un gruppo di stazioni radiotelevisive.

<sup>2</sup> I prodotti di *merchandising* riportano uno o più loghi o immagini coperti da diritti di proprietà intellettuale, quali marchi e diritti d'autore. Tramite un accordo di licenza, una parte (licenziante) consente all'altra parte (licenziatario) di sfruttare uno o più diritti di proprietà intellettuale in un determinato prodotto. Le licenze concesse dai licenzianti sono generalmente non esclusive per aumentare la quantità di prodotti di *merchandising* immessi sul mercato e la copertura territoriale.



al fine di valutare se alcune pratiche di licenza e distribuzione da loro messe in atto restringessero, in violazione delle norme antitrust dell'Unione, le vendite transfrontaliere e *online* dei loro prodotti di *merchandising* concessi in licenza all'interno del mercato unico europeo. Ciò aveva condotto la Commissione a sanzionare la Nike nel marzo 2019 per un ammontare pari a 12,5 milioni di euro<sup>3</sup> e la Sanrio nel luglio 2019 per un ammontare pari a 6,2 milioni di euro<sup>4</sup>.

Secondo la Commissione, anche gli accordi di licenza non esclusiva stipulati dalla NBCUniversal tra il 1° gennaio 2013 e il 25 settembre 2019 violavano le norme in materia di concorrenza. Più particolarmente, la NBCUniversal aveva imposto in primo luogo una serie di limitazioni dirette delle vendite fuori territorio e/o a clienti o gruppi di clienti diversi da quelli prestabiliti da parte dei licenziatari come, tra le altre, obblighi di notifica previa, vincoli alle lingue utilizzabili sui prodotti di *merchandising* nonché vincoli sugli utili. La NBCUniversal, inoltre, aveva imposto vincoli anche rispetto alle vendite *online*, obbligando i licenziatari a trasferirle ai rispettivi clienti con divieto di fornire i suoi prodotti a clienti che, a loro volta, avrebbero potuto rivenderli al di fuori dei territori prestabiliti. La NBCUniversal, infine, aveva implementato una serie di misure che incoraggiavano indirettamente l'osservanza delle medesime restrizioni, come il diritto di svolgere degli *audit* e la risoluzione o il

mancato rinnovo dei contratti. Così facendo, la NBCUniversal aveva posto in essere una compartimentazione del mercato unico, impedendo ai licenziatari di rivendere i suoi prodotti con modalità transfrontaliera in danno ai consumatori europei.

L'ammenda inflitta dalla Commissione ammonta a circa 14,3 milioni di euro e, nel rispetto degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006<sup>5</sup>, tiene conto del valore delle vendite interessate dalla violazione, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché della volontà di collaborazione dimostrata durante le indagini dalla NBCUniversal, che aveva riconosciuto l'infrazione fornendone ulteriori prove e ricevendo una riduzione dell'ammenda pari al 30%.

Così come nei casi Nike e Sanrio, la Commissione ha seguito la prassi instaurata a partire dal 2016, di applicazione della c.d. procedura di *settlement* "di fatto" originariamente prevista per le indagini di cartello, riservando un trattamento premiale alle imprese che abbiano ammesso la condotta fornendone volontariamente la prova, anche al di fuori dei programmi di clemenza<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>4</sup> Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

<sup>5</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1/2003. GUUE C 210 del 01.09.2006.

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).




**Roberto A. Jacchia**  
**PARTNER**


 r.jacchia@dejalex.com


 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Marco Stillo**  
**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com